



Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA
NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE
**Direzione Generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalità**

Via G. Caracci 36 – 00157 ROMA
Tel. 0039 06 41586450 – Fax 0039 06 41584217

10 MAR. 2015
Roma,

M INF-TSI
Direzione Generale per il Trasporto
Stradale e per l'Intermodalità
TSI
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0005102-10/03/2015-USCITA

- Alle Associazioni di categoria del trasporto su strada
- alle imprese iscritte all'elenco ex d. lgs. 285/2005

E, p.c.:

- alle Direzioni Generali Territoriali
- agli Uffici di motorizzazione civile
- alle Regioni e Province autonome

LORO SEDI

Circolare n. 1/2015

ALLEGATI: 2

OGGETTO: Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) – procedura di verifica antimafia

Come è noto, la legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha convertito, con modifiche, il decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, ha integrato -con l'articolo 29 bis- il comma 2 dell'articolo 5 del Decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di onorabilità per l'accesso alla professione di trasportatore su strada. La novella legislativa ha introdotto la lettera h bis), in base alla quale il requisito in questione non sussiste o cessa di sussistere in capo ai soggetti indicati al comma 1 dello stesso articolo, qualora siano oggetto di una informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell'articolo 91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice Antimafia) e di una delle misure di prevenzione previste al Libro I, Titolo I, Capo II del medesimo Decreto legislativo.

In forza dell'art. 67 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm. e ii. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – d'ora in avanti Codice Antimafia) i soggetti cui sono state applicate le misure di prevenzione di cui al medesimo codice, non possono ottenere iscrizioni o provvedimenti a contenuto

autorizzatorio e, contestualmente, lo stesso articolo prevede, per i predetti soggetti, la decadenza di diritto da tali provvedimenti, con i conseguenti ritiri o cancellazioni. Per quanto qui rileva, si fa riferimento ai provvedimenti di questo tipo emanati dalla scrivente Direzione generale.

Dal 1° gennaio scorso le verifiche in questione sono effettuate tramite accesso alla "Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia" (sistema SI.CE.ANT.).

Allo stato sono in corso alcuni approfondimenti interpretativi e tecnici presso le sedi competenti, posta l'estrema complessità della disciplina e delle modalità concrete di verifica previste dal nuovo Codice Antimafia, oltre che il problema del coordinamento con normative speciali di settore (i.e. in materia di esercizio della professione di trasportatore su strada).

Nelle more, si evidenzia quanto segue.

In base all'articolo 88, comma 4-bis, del suddetto Codice, sempreché non vi sia stata comunicazione antimafia immediata in esito alla consultazione della banca dati, il Prefetto rilascia la predetta comunicazione entro 30 giorni dalla data di consultazione. Tuttavia, decorso il termine di trenta giorni, le Amministrazioni *procedono al rilascio di autorizzazioni "anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89".* Resta inteso, tra l'altro, l'obbligo, in base al combinato disposto degli articoli 67, 74, 88 e 94, di procedere alla revoca di un provvedimento autorizzatorio qualora la comunicazione prefettizia, pur pervenuta successivamente, attesti la sussistenza di un'interdittiva antimafia.

Peraltro, in base all'articolo 89, comma 1, i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti sono adottati previa acquisizione di dichiarazione sostitutiva dei soggetti interessati di cui all'art. 85 del precitato Codice, rilasciata ai sensi degli artt. 46 del DPR 450/2000, circa la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67.

In relazione alle disposizioni sopra citate, e, in ossequio alla necessità di assicurare in ogni caso i controlli antimafia, allo scopo di evitare rallentamenti procedurali, tanto più probabili nell'attuale fase di avvio del sistema SI.CE.ANT. (in cui, tra l'altro, molteplici aree provinciali risultano non censite nella banca dati), si ravvisa l'opportunità di acquisire fin da subito la predetta dichiarazione sostitutiva.

Pertanto, ad integrazione delle circolari relative ai procedimenti di autorizzazione dei servizi di linea per il trasporto di persone di competenza di questo Ministero e di rilascio della licenza comunitaria di cui ai Regolamenti



(CE) n. 1072/2009 e (CE) n. 1073/2009, alla relativa istanza le imprese dovranno accludere l'elenco, redatto secondo l'**allegato 1** alla presente circolare, dei nominativi dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85 del suddetto Codice Antimafia e, per ciascuno di essi, una dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, redatta sulla base del modello di cui all'**allegato 2**, entrambi sottoscritti secondo le modalità di cui all'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Infine, per la stessa esigenza di celerità del procedimento, è opportuno che le imprese che hanno già presentato istanze (per le quali dunque è in corso l'istruttoria) trasmettano le suddette dichiarazioni, integrando la documentazione già presentata. In ogni caso, sarà cura degli Uffici competenti richiedere le dichiarazioni integrative in questione alle imprese per le quali non fosse possibile effettuare il controllo attraverso il sistema SI.CE.ANT. o per le quali non fosse possibile ottenere la comunicazione liberatoria dalla Prefettura competente nei tempi previsti dall'articolo 88 del Codice Antimafia.

Infine, si tenga in ogni caso presente che, qualora il rappresentante legale dichiari nel modulo di cui all'allegato 1, che l'impresa è inserita negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ("white lists"), istituiti presso ciascuna Prefettura - UTG, di cui all'articolo 1, comma 52 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, le cui modalità di funzionamento e di aggiornamento sono state definite con DPCM 18 aprile 2013, pubblicato in G.U. n. 164 del 15 luglio 2013, non è necessaria la presentazione delle dichiarazioni di cui all'allegato 2 nonché la compilazione dell'elenco di cui allo stesso allegato 1.

Il Direttore generale
Dott. Enrico Finocchi



Il/La sottoscritto/a _____

consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e delle norme specifiche

nella qualità di rappresentante legale

dell'impresa _____

con sede in _____ cap _____

indirizzo _____

nr. Albo _____ nr. REN _____ Partita IVA _____

dichiara, ai fini dell'espletamento delle necessarie verifiche antimafia, i seguenti nominativi dei soggetti che ricoprono le funzioni di cui all'articolo 85 del Codice Antimafia e dei quali sono trasmesse le rispettive dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia:

1) _____ nato a _____
(nome/cognome) (comune/provincia)
il _____ c.f. _____ residente a _____
(data) (codice fiscale) (comune/provincia di residenza)
nella qualità di _____
(carica/funzione)

2) _____ nato a _____
(nome/cognome) (comune/provincia)
il _____ c.f. _____ residente a _____
(data) (codice fiscale) (comune/provincia di residenza)
nella qualità di _____
(carica/funzione)

3) _____ nato a _____
(nome/cognome) (comune/provincia)
il _____ c.f. _____ residente a _____
(data) (codice fiscale) (comune/provincia di residenza)
nella qualità di _____
(carica/funzione)

oppure

dichiara che l'impresa in questione è iscritta agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ("white lists"), istituiti presso la Prefettura – UTG di _____

Data _____

Firma _____

* in caso di insufficienza delle righe predisposte aggiungere altri fogli, in tale caso la data e la firma dovranno essere apposti sull'ultimo foglio e su ciascuno dei precedenti fogli dovrà essere apposta la sigla a margine.

ALLEGATO 2

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio

(artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____, residente a _____
via _____ n. _____, codice fiscale _____ documento n° _____
rilasciato da _____ in data _____
(che si allega in copia) in qualità di _____ dell'impresa
_____ codice fiscale/partita IVA _____
_____ avente la sede in _____ prov _____ indirizzo
_____ n. _____, indirizzo PEC _____,

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00;
- sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

Data

Firma

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all'Ufficio competente via posta elettronica certificata o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.